



# Ministero della Giustizia

**DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA**


**DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE**

Gestione del personale del Comparto Ministeri

**UFFICIO I**

Prot.n.

**LETTERA CIRCOLARE**



GDAP-0220208-2007

PLI-GDAP-1400-12/07/2007-0220208-2007

Alle Direzioni Generali

**SEDE**

All'Istituto Superiore di Studi Penitenziari

**ROMA**

Ai Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria

**LORO SEDI**

Al Gruppo Operativo Mobile

**ROMA**

Alle Direzioni delle Scuole di Formazione e Aggiornamento  
del Corpo di Polizia e del Personale dell'Amm.ne Penitenziaria

**LORO SEDI**

Alle Direzioni dei Magazzini Vestiario

**LORO SEDI**

Al S.A.D.A.V.

**ROMA**

Alla Direzione del Centro Amministrativo "G. Altavista"

**ROMA**

e, p.c.

Al Dipartimento per la Giustizia Minorile

**ROMA**

All'Ufficio del Capo del Dipartimento  
Segreteria Generale

**SEDE**

All'Ufficio del Capo del Dipartimento  
Ufficio per le Relazioni Sindacali e per le Relazioni con il Pubblico

**SEDE**

V° 11-7-07  
[Signature]

**OGGETTO: Tempo di viaggio del personale del Comparto dei Ministeri comandato in missione.**

Si premette che con la Lettera Circolare n.0056930 del 13 febbraio 2004, in sede di prima applicazione dell'art.30, comma 1, lett. g), del Contratto Collettivo



# Ministero della Giustizia

Nazionale di Lavoro Integrativo del C.C.N.L. del personale del Comparto Ministeri, sottoscritto in data 16 febbraio 1999, furono individuati, in considerazione delle specificità di taluni servizi istituzionali, i casi e le professionalità in cui il tempo di viaggio, nell'ipotesi di trasferta non superiore alle dodici ore, era da considerarsi come orario di lavoro a tutti gli effetti.

Ciò premesso, constatata la disparità venutasi a determinare in materia di trattamento economico di missione tra il personale del comparto Ministeri, per gli effetti recati dall'art.1, comma 213 della legge 23 dicembre 2005, n.266 (Legge finanziaria 2006), e quello della Polizia penitenziaria, destinatario, quest'ultimo, della deroga prevista dall'art.39-*undetricies* della legge 23 febbraio 2006 n.51<sup>1</sup>, si comunica che il giorno 5 aprile 2007 si è tenuto un incontro tra l'Amministrazione e le OO.SS. del settore per individuare, nelle more di provvedimenti strutturali di rango normativo, appropriate soluzioni organizzative, nel rispetto dei principi generali di economicità, efficacia ed efficienza.

In detto incontro, considerato che il citato art.30 del CCNL integrativo del Comparto Ministeri, lascia all'autonomia e alla responsabilità delle singole amministrazioni l'adozione delle opzioni ritenute più convenienti ed opportune circa lo svolgimento del servizio di missione, tenuto conto che l'indennità di trasferta e l'indennità supplementare di viaggio previsti dall'art.1, lettere a) e c) del medesimo articolo sono state soppresse dal citato comma 213 della legge n.266/2005, è stato unanimemente concordato di considerare, per tutte le categorie professionali del comparto Ministeri in servizio presso questa Amministrazione, **attività lavorativa** il tempo di viaggio impiegato dai dipendenti, per motivi di servizio, nell'espletamento delle prestazioni che comportano il ricorso all'istituto della trasferta di durata non superiore alle 12 ore.

Si invitano i Provveditori Regionali a voler diramare, il contenuto della presente, a tutti gli Istituti e Uffici e Servizi della propria circoscrizione.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Dr. Massimo De Pascalis)

<sup>1</sup> Il decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito nella legge 23 febbraio 2006, n.51, ha ripristinato (art.39-*undetricies*) per **le sole Forze di Polizia** l'indennità di missione, soppressa dall'art.1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005 n.266.